

Allegato alla Delibera della Giunta con i poteri del Consiglio
Camerale n. 40 del 23 /05/2018

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL SERVIZIO DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CROTONE

Rev. 4	Preparato da: Camera di Commercio	Verificato da: Segretario Generale	Approvato: D.G. n.40 del 23/05/2018
--------	--------------------------------------	---------------------------------------	--

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Applicazione Regolamento arbitrale	4
Art. 3 - Norme applicabili al procedimento	4
Art. 4 - Norme applicabili al merito della controversia	5
Art. 5 - Sede dell'arbitrato.....	5
Art. 6 - Lingua dell'arbitrato	5
Art. 7 - Deposito e trasmissione degli atti	5
Art. 8 - Termini	6
Art. 9 - Riservatezza.....	6
Art. 10 - Arbitrato rituale – irrituale	6
Art. 11 - Albo degli Arbitri, degli arbitratori e dei periti	6
Art. 12 - Struttura dell'Albo degli Arbitri	8
Art. 13 - Il Comitato Tecnico	8
Art. 14 - Numero degli Arbitri.....	9
Art. 15 - Nomina degli Arbitri	9
Art. 16 - Nomina degli Arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti.....	10
Art. 17 - Controversie connesse.....	10
Art. 18 - Criteri per la nomina degli arbitri da parte del Comitato Tecnico.....	10
Art. 19 - Incompatibilità degli Arbitri.....	11
Art. 20 - Accettazione degli Arbitri	11
Art. 21 - Dichiarazione di indipendenza.....	11
Art. 22 - Ricusazione degli Arbitri	12
Art. 23 - Sostituzione Arbitri.....	12
Art. 24 - Eccezione di incompetenza.....	12
Art. 25 - Irregolare formazione del Collegio Arbitrale/Arbitro	13
Art. 26 - Segreteria	13
Art. 27 - Domanda di arbitrato	13
Art. 28 - Memoria di risposta	14
Art. 29 - Domanda riconvenzionale del convenuto e dell'attore e chiamata in causa di terzi.....	15

Art. 30 - Costituzione del Collegio Arbitrale /Arbitro	16
Art. 31 - Poteri dell'Arbitro/Collegio Arbitrale	16
Art. 32 - Ordinanze dell'Arbitro/Collegio Arbitrale	17
Art. 33 - Udienze.....	17
Art. 34 - Istruzione probatoria.....	17
Art. 35 - Consulenza tecnica	18
Art. 36 - Domande nuove	18
Art. 37 - Intervento volontario e chiamata in casa di un terzo	18
Art. 38 - Precisazione delle conclusioni	19
Art. 39 - Transazione della lite e rinuncia agli atti del procedimento arbitrale	19
Art. 40 - Deliberazione del lodo.....	20
Art. 41 - Forma e contenuto del lodo	20
Art. 42 - Deposito e comunicazione del lodo.....	20
Art. 43 - Termine per il deposito del lodo definitivo	20
Art. 44 - Lodo parziale e lodo non definitivo	21
Art. 45 - Correzione del lodo.....	21
Art. 46 - Procedimento di arbitraggio.....	21
Art. 47 - Procedimento di perizia contrattuale.....	22
Art. 48 - Valore della controversia.....	22
Art. 49 - Spese del procedimento	23
Art. 50 - Versamenti anticipati e saldo finale	24
Art. 51 - Mancato pagamento	24
Art. 52 - Entrata in vigore del Regolamento	25
ALLEGATO "A"	26
ALLEGATO "B"	27
ALLEGATO "C"	28
ALLEGATO "D"	29
ALLEGATO "E"	31

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Crotone per la gestione dei seguenti servizi:

- a) procedimenti di arbitrato rituale ed irrituale;
- b) procedure di arbitraggio e perizia contrattuale.

La gestione dei procedimenti di cui sopra prende il nome di "Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone" di seguito brevemente indicato come "Servizio di Arbitrato".

Art. 2 - Applicazione Regolamento arbitrale

Il "Servizio di Arbitrato" presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso-modelli di convenzione allegato E), redatta in forma scritta, che faccia riferimento al "Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone" ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato al "Servizio di Arbitrato".

Se la convenzione fa rinvio alla Camera di Commercio di Crotone, o al relativo servizio di arbitrato tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del presente Regolamento.

Il Regolamento è altresì applicato qualora, senza che sia stato stipulato tra le parti il relativo accordo arbitrale ed in presenza di una lite, ricorrono le seguenti condizioni:

- a) una delle parti coinvolte che intende instaurare un procedimento arbitrale amministrato dal Servizio di Arbitrato di Crotone ne fa richiesta presentando alla Camera di Commercio di Crotone apposita istanza sottoscritta personalmente e contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento;
- b) l'altra parte accetta la proposta con dichiarazione sottoscritta entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda. In caso di mancata accettazione, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può aver luogo.

Il Regolamento arbitrale è applicato se l'accordo arbitrale tra le parti ne prevede l'applicazione.

Se sorgono contestazioni sulla validità dell'accordo compromissorio nella fase antecedente alla nomina dell'Arbitro, il Comitato Tecnico di cui al successivo art. 13 valuta se dare seguito al procedimento. Se le contestazioni sorgono dopo la nomina dell'Arbitro/Collegio Arbitrale sarà quest'ultimo a pronunciarsi secondo quanto previsto dall'art. 10 ultimo capoverso del presente Regolamento.

Art. 3 - Norme applicabili al procedimento

Le regole applicabili alla procedure davanti all'organo arbitrale sono quelle contenute nel

Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; nel silenzio del Regolamento sono quelle stabilite dalle parti o, in difetto, dagli Arbitri rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio, della parità di trattamento delle parti.

In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile applicabili al procedimento arbitrale.

Tutti gli atti della procedura arbitrale sono soggetti ad imposta di bollo a carico delle parti.

Art. 4 - Norme applicabili al merito della controversia

L'Arbitro/Collegio Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che si decida secondo equità.

Nell'arbitrato societario, anche se la clausola compromissoria autorizza gli Arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli Arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma c.p.c., quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Art. 5 - Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato è la sede della Camera di Commercio di Crotone.

Se la convenzione arbitrale non dispone diversamente o comunque con il consenso espresso delle parti, gli Arbitri possono tenere udienze, compiere atti istruttori ed altre attività del procedimento, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato.

Art. 6 - Lingua dell'arbitrato

La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o con atto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale e sino alla costituzione del Collegio Arbitrale/Arbitro.

In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Collegio Arbitrale/Arbitro. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.

L'Arbitro/Collegio Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell'arbitrato, disponendo che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Nel caso in cui la lingua dell'arbitrato è una lingua straniera, il Collegio Arbitrale/Arbitro unico potrà assumere i provvedimenti necessari ed idonei al caso per assicurare alle parti il corretto, trasparente e celere svolgimento del procedimento garantendo il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa.

Art. 7 - Deposito e trasmissione degli atti

Le parti devono depositare gli atti e i documenti in un originale per la Segreteria in un originale per ciascuna altra parte ed in tante copie quanti sono gli Arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli Arbitri non sia ancora definito.

Il Collegio Arbitrale/l'Arbitro deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza. Se non diversamente stabilito dal presente Regolamento, la Segreteria del Servizio di Arbitrato trasmette alle parti, agli Arbitri, ai consulenti tecnici ed ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate, a mezzo Poste elettronica certificata.

Le comunicazioni, effettuate secondo le modalità del comma 2, si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata.

Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso.

Art. 8 - Termini

I termini previsti dal Regolamento, fissati dal Servizio di Arbitrato o dall'Arbitro/Collegio Arbitrale non sono a pena di decadenza, salvo espressa previsione di Regolamento o provvedimento.

Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale; se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° Agosto al 31 Agosto compresi.

Art. 9 - Riservatezza

Il personale del Servizio di Arbitrato, il Collegio Arbitrale/l'Arbitro, i consulenti tecnici e chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai lavori è tenuto a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.

Il lodo può essere pubblicato. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

Art. 10 - Arbitrato rituale – irrituale

Fermo restando l'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 5/2003 in materia societaria, se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'Arbitro libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella Convenzione arbitrale ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale.

Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli Arbitri con lodo vincolante le parti.

TITOLO II

GLI ARBITRI

Art. 11 - Albo degli Arbitri, degli arbitratori e dei periti

Con Determinazioni dirigenziale della Camera di Commercio di Crotone viene formato un elenco di Arbitri, arbitratori e periti di persone particolarmente esperte in materie giuridiche, economiche o

tecniche. L'Albo è pubblico.

L'iscrizione nell'Albo viene disposta dal dirigente, su domanda dell'interessato, previa verifica del possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'albo professionale relativo al settore di competenza;
- b) aver acquisito particolare competenza in materia arbitrale.

La particolare competenza andrà comprovata attraverso uno dei seguenti criteri:

1. essere iscritti all'albo professionale relativo al settore di competenza da almeno 10 anni;
2. aver partecipato nell'ultimo quadriennio ad apposito corso di formazione per Arbitri; il corso dovrà avere una durata minima di h. 40 ed essere organizzato da enti/organismi idonei e qualificati. La valutazione verrà effettuata dal competente dirigente della Camera di Commercio di Crotone al momento della verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli arbitri, in base all'attestato prodotto. L'aspirante arbitro che abbia frequentato il suddetto corso di formazione precedentemente all'ultimo quadriennio, può dimostrare il proprio aggiornamento professionale attraverso la partecipazione, almeno biennale, a corsi nella specifica materia dell'arbitrato.
3. Possono inoltre essere iscritti, su semplice domanda, i magistrati di carriera ed i notai anche in quiescenza nonché i docenti universitari in discipline giuridiche ed economiche.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la dichiarazione, resa nella forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante:

- titoli di studio posseduti;
- iscrizione all'albo professionale di appartenenza;

La particolare competenza dovrà essere comprovata tramite allegazione di uno tra i seguenti documenti:

- certificazione rilasciata dall'organismo dell'albo professionale di appartenenza che attesti un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno dieci anni;
- attestazione della partecipazione nell'ultimo quadriennio ad un corso di formazione professionale per arbitri della durata minima di ore 40; nel caso in cui il corso sia antecedente l'aggiornamento professionale deve essere documentato anche attraverso la produzione di attestati di partecipazione, almeno biennali, a corsi nella specifica materia dell'arbitrato;
- lodi arbitrali in cui il richiedente risulta componente del collegio o arbitro unico.

Alla domanda di iscrizione andranno inoltre acclusi:

- la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento e delle tariffe allegate;
- ogni altro elemento che dimostri l'idoneità allo svolgimento delle funzioni arbitrali, peritali o d'arbitraggio.

Nella domanda l'istante deve espressamente dichiarare di impegnarsi a rispettare i regolamenti e le

tariffe del Servizio di Arbitrato. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo degli Arbitri deve essere versato un diritto di Segreteria pari ad Euro 31,00.

L'Arbitro è, inoltre, tenuto, entro il 31 gennaio di ogni anno, al pagamento di una quota annuale di iscrizione di Euro 50,00.

Il Dirigente può disporre la cancellazione dall'elenco di persone riguardo alle quali siano venute meno le garanzie di idoneità in ordine all'adempimento delle funzioni e se l'Arbitro non risulta in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale. La cancellazione deve essere preceduta, solo nel caso di mancanza di garanzie di idoneità, dall'audizione dell'interessato. Il procedimento ha carattere riservato. Nell'ipotesi di mancato versamento della quota annuale di iscrizione, nelle more della decisione del dirigente, coloro che non hanno effettuato il pagamento non potranno essere nominati arbitri.

Gli Arbitri sono tenuti a frequentare almeno un corso di formazione/aggiornamento ogni due anni, che potrà essere organizzato anche dal Servizio di Arbitrato e a documentare l'avvenuta frequenza all'atto del versamento della quota annuale di iscrizione. La mancata partecipazione al corso comporta la sospensione dell'iscrizione dall'albo degli Arbitri tenuto dalla Servizio di Arbitrato.

Art. 12 - Struttura dell'Albo degli Arbitri

All'interno dell'Albo degli Arbitri sono previste due sezioni:

- A) arbitri esperti in materia giuridico-economica (avvocati e dottori commercialisti);
- B) arbitri tecnici (ragionieri, agronomi, architetti, ingegneri ecc).

Art. 13 - Il Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico provvede alla nomina e/o sostituzione degli arbitri dei procedimenti arbitrali nazionali e internazionali.

Vigila sul regolare svolgimento degli arbitrati nazionali e internazionali e sull'applicazione del presente Regolamento.

Il Comitato Tecnico è composto da 3 (tre) membri, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Crotone.

Il Comitato Tecnico nella prima riunione, successiva alla costituzione, nomina al proprio interno il Presidente.

Il Comitato tecnico resta in carica tre anni dalla sua nomina.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti. In difetto della maggioranza, il voto del Presidente è decisivo. Affinché le delibere siano valide occorre la presenza della maggioranza dei componenti. E' ammessa la partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico anche attraverso forme di partecipazioni a distanza in modalità webconference/videoconferenza.

Alle sessioni del Comitato Tecnico possono partecipare solo i membri dello stesso ed il personale del "Servizio di Arbitrato".

I documenti sottoposti al Comitato Tecnico, o da questi redatti nel corso dei procedimenti ai quali soprintende, sono comunicati esclusivamente ai propri membri.

Le funzioni di segretariato del Comitato Tecnico sono svolte dal personale del Servizio di Arbitrato. Gli incarichi di cui al presente articolo sono a titolo gratuito.

Art. 14 - Numero degli Arbitri

La controversia può essere deferita ad un Arbitro unico o ad un Collegio con numero dispari di Arbitri.

Qualora non sia diversamente stabilito o in assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, l'arbitrato è affidato ad un Arbitro unico. Se la convenzione arbitrale prevede il Collegio Arbitrale ma non indica il numero degli Arbitri, il Collegio Arbitrale è composto da tre Arbitri (uno ciascuno nominato dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal comitato tecnico).

Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di Arbitri, il Collegio Arbitrale è composto dal numero di Arbitri dispari immediatamente superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 15 - Nomina degli Arbitri

Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e secondo il presente Regolamento.

Se non è diversamente stabilito dalla convenzione arbitrale, l'Arbitro unico/Collegio Arbitrale è designato dal Comitato Tecnico entro 15 giorni dal deposito degli atti e avvenute notifiche di cui agli artt. 27, 28 e 29 del presente Regolamento. La nomina è esecutiva e viene notificata all'Arbitro entro 10 giorni dalla costituzione del Fondo iniziale.

Se non diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio Arbitrale è così nominato:

- a) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda e nella memoria di risposta, nomina un Arbitro di propria fiducia; se la parte non vi provvede nel termine fissato dalla Segreteria, il Comitato Tecnico lo nomina scegliendolo dall'Albo degli Arbitri del Servizio di Arbitrato;
- b) in mancanza di designazione di una o di entrambe le parti ovvero in caso di designazione dello stesso Arbitro da parte di entrambe le parti, alla nomina provvede il Comitato Tecnico;
- c) il terzo Arbitro scelto nell'albo tenuto dal Servizio di Arbitrato, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato dal Comitato Tecnico, salvo che le parti abbiano stabilito che il Presidente sia nominato di comune accordo dagli Arbitri già nominati dalle parti. Anche in quest'ultimo caso la scelta deve ricadere su un arbitro iscritto nell'albo tenuto dal Servizio di Arbitrato. In ogni caso se gli Arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il Presidente è nominato dal Comitato Tecnico.

Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003 e trae origine da clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo o nello statuto di società, o da un compromesso o da una clausola compromissoria, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nella clausola, il Comitato tecnico nomina tutti i componenti del Collegio Arbitrale dall'Albo degli Arbitri del Servizio di Arbitrato. Qualora lo ritenga opportuno nell'interesse della questione dedotta in controversia e la clausola non richieda obbligatoriamente la designazione di un Collegio, il Comitato Tecnico designa un Arbitro Unico dall'Albo degli Arbitri del servizio di Arbitrato.

In ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più Arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Comitato Tecnico scegliendoli dall'Albo degli Arbitri del Servizio di Arbitrato.

Art. 16 - Nomina degli Arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti

Quando le parti siano più di due, il Comitato Tecnico - ove manchino o siano inadeguate le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato - stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato, scegliendoli dall'Albo degli Arbitri del Servizio di Arbitrato.

Art. 17 - Controversie connesse

Qualora prima della costituzione dell'Arbitro unico/Collegio Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Comitato Tecnico, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale su accordo delle parti autorizzando la riunione dei procedimenti affinché siano decise con unico lodo.

Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Comitato tecnico, oppure l'Arbitro/Collegio Arbitrale, dispongono che tali impugnazioni siano decise con unico lodo.

Art. 18 - Criteri per la nomina degli arbitri da parte del Comitato Tecnico

In caso di nomina di Arbitro Unico od un solo Arbitro facente parte di Collegio arbitrale, il Comitato Tecnico procede alla nomina scegliendoli nell'elenco di cui all'articolo precedente sezione A) dell'art. 12.

Nell'ipotesi di nomina di Collegio arbitrale composto da tre membri, uno di essi sarà nominato dal Comitato tecnico nella sezione A) dell'albo di cui al precedente art. 12 ed avrà la funzione di Presidente.

L'individuazione degli arbitri dovrà garantire quanto più possibile il principio della rotazione degli incarichi, attingendo dalle sezioni di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente articolo 12, in ragione dell'oggetto della controversia.

Nei casi in cui la lite riguardi materie che esulano dal diritto commerciale, tributario o connesse, gli arbitri saranno scelti nell'elenco di cui all'art. 12 sezione A) formato per l'occasione da soli esperti giuristi.

Comunque il Comitato Tecnico, valutata la particolare materia del contendere, potrà decidere di nominare anche in deroga ai criteri sopraesposti.

Per la scelta degli arbitri il Comitato Tecnico applicherà il criterio della turnazione.

L'arbitro/gli arbitri nominato/i per la risoluzione di una controversia non potrà/potranno essere nominato/i per le successive controversie fino ad esaurimento dei nominativi degli elenchi di cui all'art. 12 del presente regolamento e, comunque, per non più di tre anni.

Art. 19 - Incompatibilità degli Arbitri

Tutti gli Arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti e sono tenuti al rispetto del codice deontologico allegato al presente Regolamento lettera D).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 812 c.p.c., non possono essere nominati Arbitri:

- a) i membri degli organi, i revisori dei conti ed in componenti dell'organismo indipendente di valutazione della Camere di Commercio di Crotone;
- b) i dipendenti ed i dirigenti della Camera di Commercio di Crotone degli enti ed organismi associati;
- c) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate nelle lettere precedenti.

Art. 20 - Accettazione degli Arbitri

La Segreteria del Servizio di Arbitrato, con posta elettronica certificata, comunica all'Arbitro la sua nomina ed informa le parti. L'Arbitro, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina, a pena di decadenza, deve trasmettere alla Segreteria del Servizio di Arbitrato la dichiarazione di accettazione della nomina, la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento e degli onorari ad esso allegati, nonché quella di indipendenza di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

L'Arbitro, al momento dell'accettazione dell'incarico, è tenuto a produrre copia della polizza assicurativa per responsabilità professionale (contenente in materia specifica le funzioni arbitrali) i cui massimali siano compatibili con il valore della controversia arbitrale.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sia agli arbitri di parte sia agli arbitri nominati dal Comitato Tecnico.

Art. 21 - Dichiarazione di indipendenza

Nella dichiarazione di indipendenza l'Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

- a) qualunque relazione con le parti o con i loro difensori che possa incidere sulla imparzialità e indipendenza;
- b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
- c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

La Segreteria del Servizio di Arbitrato trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti; ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.

Se le parti non hanno comunicato osservazioni, decorso il termine indicato nel 2° comma, l'Arbitro è confermato nella carica.

La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento qualora si rendesse necessaria per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria della Servizio di Arbitrato.

L'arbitro ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'art. 51 c.p.c.

Art. 22 - Ricusazione degli Arbitri

Ciascuna parte può depositare un'istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità nei casi previsti dall'art. 815 c.p.c.

L'istanza di ricusazione deve essere depositata presso la Segreteria del Servizio di Arbitrato entro dieci giorni dalla dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

La Segreteria comunica con mezzi idonei l'istanza di ricusazione agli Arbitri ed alle parti, assegnando un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

Le parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma seguente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

Sull'istanza di ricusazione decide il Comitato Tecnico.

Art. 23 - Sostituzione Arbitri

L'Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:

- a) l'Arbitro non accetta l'incarico nei termini indicati dall'art. 20 e ss. del presente Regolamento o vi rinuncia dopo aver accettato;
- b) il Comitato Tecnico accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'Arbitro;
- c) il Comitato Tecnico rimuove l'Arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
- d) l'Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

La rinuncia di cui al punto a) deve essere comunicata al Servizio di Arbitrato con a mezzo PEC entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina.

La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1 ed in ogni caso dà comunicazione alle parti ed agli altri Arbitri dell'avvenuta rinuncia.

Il nuovo Arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'Arbitro da sostituire secondo quanto stabilito dall'art. 15 del presente Regolamento. Se l'Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato dal Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico determina, con giudizio insindacabile, l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

In caso di sostituzione dell'Arbitro, il nuovo Collegio Arbitrale o l'Arbitro nominato in caso di Arbitro unico, può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento. La nuova costituzione dell'arbitro/collegio arbitrale avviene secondo quanto disposto dall'art. 30 del presente regolamento.

Art. 24 - Eccezione di incompetenza

L'eccezione di incompetenza dell'Arbitro/Collegio Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o, nell'ipotesi in cui la contestazione sorga nel corso del procedimento,

nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

Art. 25 - Irregolare formazione del Collegio Arbitrale/Arbitro

L'Arbitro/il Collegio Arbitrale, se ravvisa nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, deposita presso il Servizio di Arbitrato un'ordinanza motivata di restituzione degli atti, che equivale a rinuncia di tutti i membri del Collegio Arbitrale/dell'Arbitro.

TITOLO III

LA SEGRETERIA

Art. 26 - Segreteria

Il personale addetto alla gestione della segreteria del servizio associato è nominato con atti interni della Camera di Commercio di Crotone.

Alla segreteria spetta la gestione amministrativa e dei procedimenti arbitrali, degli arbitraggi e delle perizie contrattuali e svolge tutte le funzioni previste dal presente regolamento inclusa l'assistenza al Comitato Tecnico.

In particolare, riceve gli atti del procedimento e li trasmette garantendo la piena applicazione del principio del contraddittorio, assiste l'arbitro ed il collegio arbitrale nell'organizzazione logistica del procedimento.

Redige e conserva i verbali e riceve in deposito gli originali o copia autentica delle decisioni arbitrali, dei verbali di conciliazione e di arbitraggio, nonché le relazioni peritali. Emette copie autentiche di lodi o di altri atti inerenti ai procedimenti arbitrali.

Spetta inoltre alla segreteria, lo svolgimento delle attività di promozione dei citati strumenti secondo quanto previsto nei documenti di programmazione della Camera di Commercio di Crotone.

TITOLO IV

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 27 - Domanda di arbitrato

La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale deve presentare al Servizio di Arbitrato domanda di arbitrato in un numero di originali pari a quello delle controparti più uno per il Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone, tutti in regola con l'imposta di bollo, sottoscritti dalla stessa o dal difensore munito di procura e contenente:

- a) nome, residenza delle parti o, se trattasi di società, l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti;
- b) la procura conferita al difensore se questo è stato nominato;
- c) l'atto che contiene l'accordo arbitrale, ovvero la clausola arbitrale o il compromesso ovvero

- l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
- d) l'esposizione dei fatti, la descrizione della controversia e la specificazione delle domande;
 - e) l'indicazione del valore economico della controversia;
 - f) le indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo diritto o equità, sulla sede dell'arbitrato e sulle disposizioni del presente Regolamento relative alla modalità di produzione della memoria di risposta del convenuto;
 - g) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare, nonché l'elenco degli stessi;
 - h) la nomina del proprio arbitro, con le indicazioni utili per contattarlo (telefono, fax, PEC / e-mail);
 - i) la prova dell'avvenuta notifica della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.

La mancata produzione dell'accordo arbitrale indicato nella lett. c) comporterà il rigetto immediato della domanda di arbitrato, stante l'impossibilità per la Servizio di Arbitrato di verificare i propri poteri.

Al momento del deposito della domanda, la parte versa i diritti di registrazione previsti nell'allegato C) del presente Regolamento.

La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data di deposito. Su richiesta dell'attore ed a suo carico, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo ufficiale giudiziario. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.

La Segreteria del Servizio di Arbitrato trasmette la domanda di arbitrato proposta da una società o nei suoi confronti al competente Registro delle Imprese il quale invita i soggetti legittimati ad effettuare il deposito di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 5/2003.

Art. 28 - Memoria di risposta

Il convenuto deve depositare presso la Segreteria del Servizio di Arbitrato, domanda di risposta in un numero di originali pari a quello delle parti istanti più uno per il Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone, tutti in regola con l'imposta di bollo, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato a cura della Segreteria o dell'Attore. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.

Ciascun originale della risposta è sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene, ovvero è accompagnato:

- j) nome ed indirizzo del convenuto ed eventuale elezione di domicilio, nome, residenza delle parti o, se trattasi di società, l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti;
- k) l'esposizione delle ragioni della difesa;

- l) la nomina del proprio arbitro, con le indicazioni utili per contattarlo (telefono, fax, PEC / e-mail);
- m) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritiene utile allegare, nonché l'elenco degli stessi;
- n) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede dell'arbitrato e sulla lingua dell'arbitrato;
- o) la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
- p) l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.

La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data di deposito. Su richiesta del convenuto e a suo carico, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.

Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 29 - Domanda riconvenzionale del convenuto e dell'attore e chiamata in causa di terzi

Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domanda riconvenzionale, indicandone il valore economico.

Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.

La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dall'art. 28 penultimo comma.

Se a seguito della domanda riconvenzionale del convenuto, l'attore amplia o modifica la propria domanda, al convenuto, con le modalità e nei termini di cui ai punti precedenti, viene consentito di replicare alla domanda riconvenzionale dell'attore.

Le domanda riconvenzionale e le memorie di replica devono essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo.

Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto e a sue spese, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria di costituzione e le eventuali

repliche nel rispetto dei termini previsti dalla procedura. Il procedimento arbitrale dovrà in ogni caso rispettare il principio del contraddittorio.

Art. 30 - Costituzione del Collegio Arbitrale /Arbitro

La Segreteria trasmette agli Arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale ed eseguiti gli adempimenti previsti dagli artt. 20 e 21 del regolamento.

Gli Arbitri si costituiscono entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.

La costituzione del Collegio Arbitrale/Arbitro avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri. Il verbale indica la sede dell'arbitrato, la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento. Da questa data decorre il termine per il deposito del lodo.

Se ha luogo la sostituzione di Arbitri dopo che l'Arbitro/il Collegio Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi Arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. Dalla costituzione del nuovo Arbitro/ Collegio Arbitrale, che ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3, decorre il termine di centottanta giorni per il deposito del lodo.

Art. 31 - Poteri dell'Arbitro/Collegio Arbitrale

In qualunque momento del procedimento, l'Arbitro/il Collegio Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio. Il provvedimento con cui l'Arbitro/il Collegio Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni salvo diverso accordo delle parti. Al termine del tentativo di conciliazione la Camera di Commercio trasmette il verbale e gli atti alla Segreteria del Servizio di Arbitrato.

L'Arbitro/il Collegio Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente l'Arbitro/il Collegio Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.

L'Arbitro/ Collegio Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.

La Segreteria del Servizio di Arbitrato da notizia dell'avvenuta riunione dei procedimenti alle parti con i mezzi idonei di cui all'art. 7 del regolamento.

Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, l'Arbitro/il Collegio Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbono essere unitariamente decise.

L'Arbitro/il Collegio Arbitrale può assumere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

L'Arbitro/il Collegio arbitrale potrà richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione di provvedimenti o l'autorizzazione all'effettuazione di particolari indagini.

Art. 32 - Ordinanze dell'Arbitro/Collegio Arbitrale

Salvo quanto previsto per il lodo, l'Arbitro/il Collegio Arbitrale decide con ordinanza.

Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.

Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte, nel caso di Collegio Arbitrale, anche dal solo Presidente del Collegio Arbitrale.

Le ordinanze del Collegio Arbitrale/Arbitro sono revocabili.

L'ordinanza con la quale l'Arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria del Servizio di Arbitrato. La Segreteria trasmette l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.

Le ordinanze emesse fuori udienza sono comunicate alle parti e agli interessati a cura della Segreteria, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione nei modi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 33 - Udienze

Le udienze sono fissate dall'Arbitro/Collegio Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.

Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite o rappresentate da difensori muniti di procura.

Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, l'Arbitro/ il Collegio Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, l'Arbitro/il Collegio Arbitrale provvede a una nuova convocazione.

Le udienze del Collegio Arbitrale/Arbitro sono trasfuse nella redazione di un verbale. Se lo ritiene opportuno, l'Arbitro/il Collegio Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.

Se le norme applicabili al procedimento consentono agli Arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, l'Arbitro/il Collegio Arbitrale fissa una udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, l'Arbitro/il Collegio Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.

Nel caso di collegio arbitrale, la concessione del provvedimento cautelare andrà assunto in conferenza personale degli arbitri.

Art. 34 - Istruzione probatoria

L'Arbitro/Collegio Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti ed assumere d'ufficio o su

istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

L'Arbitro/Collegio Arbitrale può richiedere che le prove testimoniali siano escusse mediante deposizioni scritte rilasciate dai testi sui quesiti stabilendo un termine, con facoltà di sentire successivamente i testimoni.

L'Arbitro/Collegio Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

Il Collegio Arbitrale può delegare ad un proprio componente l'assunzione delle prove ammesse.

E' onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo di udienza. L'assenza del teste, anche se citato, senza un giustificato motivo, consente all'Arbitro/ Collegio Arbitrale di valutare discrezionalmente l'opportunità di sentirlo ad altra udienza di rinvio o di attivare quanto previsto dall'art. 816 ter c.p.c.

Art. 35 - Consulenza tecnica

L'Arbitro/Collegio Arbitrale, nei casi di particolare complessità, può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o delegarne la nomina al Servizio di Arbitrato.

Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli Arbitri; ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli Arbitri.

Il Consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.

Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 36 - Domande nuove

Il Collegio Arbitrale/Arbitro unico decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito ed l'Arbitro/il Collegio Arbitrale non rifiuta espressamente;
- b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.

In ogni caso, l'Arbitro/il Collegio Arbitrale consente di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

Art. 37 - Intervento volontario e chiamata in casa di un terzo

Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli Arbitri. Qualora la domanda proposta

con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli Arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli Arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.

Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 28 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli Arbitri.

L'ordinanza, con la quale l'Arbitro/il Collegio Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 38 - Precisazione delle conclusioni

Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, l'Arbitro/il Collegio Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.

Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, l'Arbitro/il Collegio Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. L'Arbitro/il Collegio Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.

Dopo l'invito dell'Arbitro/Collegio Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.

In caso di rigetto dell'istanza istruttoria l'Arbitro/il Collegio arbitrale potrà trattenere in decisione il procedimento senza necessità di emettere ordinanza in ordine al rigetto dell'istanza istruttoria.

I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui l'Arbitro/il Collegio Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

Art. 39 - Transazione della lite e rinuncia agli atti del procedimento arbitrale

Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l'Arbitro/il Collegio Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

La rinuncia agli atti è un atto sottoscritto da tutte le parti ed indirizzato al Collegio Arbitrale/Arbitro che deve contenere la esplicita dichiarazione di tutte le parti costituite di voler rinunciare al giudizio dinnanzi al Collegio Arbitrale/Arbitro, espressamente affermando di esonerare l'Arbitro/il Collegio Arbitrale dalla pronuncia del lodo su tutti i quesiti proposti.

Se la rinuncia riguarda solo alcuni quesiti, il procedimento arbitrale procederà soltanto per la pronuncia del lodo sui quesiti non rinunciati.

TITOLO VI

IL LODO ARBITRALE

Art. 40 - Deliberazione del lodo

Il lodo è deliberato dall'Arbitro ed in caso di Collegio Arbitrale dai componenti a maggioranza di voti. La Conferenza personale degli Arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli Arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono o lo prevedono.

Art. 41 - Forma e contenuto del lodo

Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

1. l'indicazione degli Arbitri, delle parti e dei loro difensori;
2. l'indicazione della convenzione arbitrale;
3. l'indicazione della natura "rituale" o "irrituale" del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
4. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
5. l'indicazione delle domande proposte dalle parti e le loro conclusioni;
6. l'esposizione dei motivi della decisione;
7. il dispositivo;
8. la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dalla Segreteria, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
9. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

Il lodo è sottoscritto dall'Arbitro; in caso di Collegio Arbitrale da tutti i membri o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli Arbitri che non sottoscrivono.

Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

Art. 42 - Deposito e comunicazione del lodo

L' Arbitro /Collegio Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria del Servizio di Arbitrato in tanti originali quante sono le parti del procedimento più uno per la segreteria.

La Segreteria richiede alle parti il pagamento dell'imposta di bollo da apporre su tutti gli originali del lodo.

La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data della regolarizzazione dell'imposta di bollo.

Art. 43 - Termine per il deposito del lodo definitivo

L' Arbitro/Collegio Arbitrale deve depositare presso la Segreteria del servizio di Arbitrato il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.

Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Comitato tecnico quando ricorrono giustificati motivi, o quando vi sia il consenso delle parti, dalla Segreteria.

Art. 44 - Lodo parziale e lodo non definitivo

L'Arbitro/Collegio Arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.

L'Arbitro /il Collegio Arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 l'Arbitro/Collegio Arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.

Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga al Servizio di Arbitrato.

Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del presente Regolamento. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcuni delle parti, definisce la controversia.

Art. 45 - Correzione del lodo

Il lodo è soggetto a correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.

L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette all'Arbitro/Collegio Arbitrale. L'Arbitro/Collegio Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

TITOLO VII

IL PROCEDIMENTO DI ARBITRAGGIO E PERIZIA CONTRATTUALE

Art. 46 - Procedimento di arbitraggio

Il presente Regolamento disciplina altresì procedure di arbitraggio, aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo, o di altri elementi contrattuali incerti o ignoti o comunque non determinati.

Ai sensi dell'art. 1349 c.c., le parti conferiscono ad un terzo, denominato arbitratore, l'incarico di determinare il contenuto dell'elemento contrattuale controverso.

Se le parti si rimettono al mero arbitrio del terzo, questi assume in piena libertà la sua determinazione, e non è possibile impugnarne l'operato, se non per dolo.

Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitratori decidono secondo equità e tenendo presenti i criteri obiettivi stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli settori del commercio.

La domanda, anche congiunta, per chiedere la nomina di uno o più arbitratori deve essere indirizzata alla Segreteria del Servizio di Arbitrato e deve contenere:

- generalità delle parti e dei loro rappresentanti, se nominati;
- esposizione dei fatti;
- specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati.

L'arbitratore od i componenti del Collegio degli arbitratore sono nominati dal Comitato Tecnico.

All'arbitraggio si applicano in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento.

Qualora previsto nell'atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più arbitratore.

Il Comitato Tecnico, se previsto nell'atto costitutivo, provvederà alla nomina del Collegio avanti il quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso.

In difetto di previsione, il Comitato Tecnico nominerà un Collegio costituito da tre arbitratore.

Art. 47 - Procedimento di perizia contrattuale

Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un perito o di un esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti di natura tecnica.

La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l'esposizione dei fatti e l'allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione e dell'accertamento.

La domanda presentata da una parte deve essere comunicata all'altra, a cura della Segreteria, entro dieci giorni dal ricevimento. La parte convenuta può aderire alla domanda, sia formulando alla Segreteria il proprio consenso per iscritto, che esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria, da depositarsi presso la Segreteria nel termine di dieci giorni.

La mancata adesione dell'altra parte non incide sulla validità del procedimento.

Il perito o l'esperto sono nominati dal Comitato Tecnico, tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia da effettuare.

La perizia deve essere conclusa nel termine di giorni 60 dalla nomina del perito o esperto.

La perizia è depositata in originale presso la Segreteria del Servizio di Arbitrato la quale, entro dieci giorni, comunica alle parti l'avvenuto accertamento e la liquidazione delle spese della procedura effettuata dal perito od esperto in base alle Tariffe allegate.

Il pagamento delle spese costituisce condizione sospensiva per l'invio della copia della perizia a ciascuna parte.

TITOLO VIII

SPESE E ONORARI

Art. 48 - Valore della controversia

Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.

La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e dell'Arbitro/il Collegio Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato A) del Regolamento.

In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

Art. 49 - Spese del procedimento

La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dalla Segreteria prima del deposito del lodo, tenuto conto delle determinazioni del Comitato Tecnico in ordine agli onorari degli arbitri.

Il provvedimento di liquidazione disposto dalla Segreteria è comunicato al Collegio Arbitrale/Arbitro, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dalla Segreteria non pregiudica la decisione del Collegio Arbitrale/Arbitro in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.

Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Collegio Arbitrale/Arbitro, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.

Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:

- a) spese di avvio;
- b) spese amministrative;
- c) onorari arbitrali;
- d) onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;
- e) rimborsi spese degli Arbitri;
- f) rimborsi spese dei consulenti tecnici d'ufficio.

Le spese di avvio/registrazione devono essere corrisposte dalla parte attrice unitamente alla presentazione della domanda, dalla parte convenuta unitamente alla propria risposta.

Le spese amministrative sono determinate in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento (Allegato C) e sono gli importi che spettano al Servizio di Arbitrato per l'attività di Segreteria. Possono essere determinate tariffe inferiori a quelle previste nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dalle spese amministrative sono indicate nell'Allegato B) del Regolamento.

Gli onorari del Collegio Arbitrale/Arbitro sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Collegio Arbitrale/Arbitrato, il Comitato Tecnico tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari. Ciascun Arbitro emette la fattura o titolo equivalente. In caso di Collegio Arbitrale al Presidente spetterà il 40% del compenso e agli altri componenti il 30% ciascuno.

Nell'arbitrato rituale troverà applicazione l'art. 814 del c.p.c..

Gli onorari dei consulenti d'ufficio e, se nominati, dei difensori delle parti, sono determinati dal Comitato Tecnico con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

I rimborsi spese degli Arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio si considerano assorbiti dai relativi onorari.

Art. 50 - Versamenti anticipati e saldo finale

Dopo il deposito della domanda di arbitrato, della memoria di risposta ed espletati gli adempimenti previsti dall'art. 15 del regolamento, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.

Il fondo iniziale sarà pari ai diritti amministrativi ed al 50% del valore minimo degli onorari previsti dallo scaglione di riferimento di cui all'Allegato C al presente Regolamento.

La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.

La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dalla Segreteria prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.

Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.

Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Collegio Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

Art. 51 - Mancato pagamento

Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.

In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.

Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 52 - Entrata in vigore del Regolamento

Le norme del presente Regolamento Arbitrale entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo della Camera di commercio di Crotone, previa approvazione del proprio organo deliberante.

ALLEGATO "A"

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.

Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.

Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.

Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.

Il valore del credito eccetto in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.

Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali l'Arbitro/il Collegio Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.

Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Servizio di Arbitrato lo stabilisce con equo apprezzamento.

ALLEGATO "B"

SPESE AMMINISTRATIVE – ATTIVITA' COMPRESSE ED ATTIVITA' ESCLUSE

Sono comprese nelle spese amministrative indicate nelle Tariffe le seguenti attività:

- a) gestione ed amministrazione dei procedimenti come definito nel preambolo del Regolamento;
- b) ricevimento e trasmissione degli atti;
- c) controllo di regolarità formale degli atti;
- d) convocazione ed ospitalità delle udienze nei propri locali;
- e) presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.

Sono escluse dalle spese amministrative e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:

- a) fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
- b) regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
- c) servizi di interpretariato;
- d) videoconferenza;
- e) trasmissione degli atti a mezzo notifica pubblico ufficiale;

ALLEGATO "C"**SPESE DI PROCEDIMENTO****DIRITTI DI REGISTRAZIONE/AVVIO: EURO 80,00**

VALORE DELLA CONTROVERSIA		DIRITTI AMM.VI SERVIZIO DI ARBITRATO	ONORARI ARBITRO UNICO Min - Max	ONORARI COLLEGIO ARBITRALE Min - Max
Fino a 10.000		300	500-1.000	1.100-2.000
10.001	25.000	500	1.000 – 1.500	2.000– 3.800
25.001	50.000	800	1.500 – 2.500	3.800 – 6.000
50.001	100.000	1500	2.500 – 4.500	6.000-12.000
100.001	250.000	3.000	4.500 – 10.000	12.000 - 25.000
250.001	500.000	5.000	10.000 -20.000	25.000- 50.000
500.001	1.000.000	8.000	20.000 - 30.000	50.000 - 75.000
1.000.001	2.500.000	12.000	30.000 - 50.000	75.000 - 120.000
2.500.001	5.000.000	18.000	50.000 - 80.000	120.000 - 180.000
5.000.001	10.000.000	25.000	80.000- 100.000	180.000-250.000
Oltre 10.000.000		Il valore massimo dello scaglione precedente + 0.1% sull'eccedenza di 10.000.000	Il valore massimo dello scaglione precedente + 0.5% sull'eccedenza di 10.000.000	Il valore massimo dello scaglione precedente + 0.5% sull'eccedenza di 10.000.000

I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.

Le spese di registrazione/avvio possono essere corrisposte in contanti.

Le spese di registrazione/avvio e per diritti amministrativi sono esenti da I.V.A.

Le tariffe per onorari sono al netto di I.V.A. ed altri eventuali accessori di legge.

I pagamenti dei diritti amministrativi e degli onorari devono essere effettuati con bonifico bancario.

ALLEGATO "D"

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRATO

ART. 1 – ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Colui che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dal Servizio di Arbitrato, sia egli nominato dalla parte, dagli altri Arbitri, dal Servizio medesimo o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento del Servizio di Arbitrato e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dal Servizio di Arbitrato.

ART. 2 – ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

L'Arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del Collegio Arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'Arbitro.

ART. 3 – COMPETENZA

L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

ART. 4 – DISPONIBILITÀ

L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

ART. 5 – IMPARZIALITÀ

L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 – INDIPENDENZA

L'Arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 – DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l'Arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento del Servizio di Arbitrato.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dal Comitato Tecnico come causa di sostituzione dell'Arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 9 – COMUNICAZIONI UNILATERALI

L'Arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia al Servizio di Arbitrato perché lo comunichi alle altre parti e agli altri Arbitri.

ART. 10 – TRANSAZIONE

L'Arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 11 – DELIBERAZIONE DEL LODO

L'Arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del Collegio Arbitrale.

ART. 12 – SPESE

1. L'Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.
2. L'onorario dell'Arbitro è determinato esclusivamente dal Servizio di Arbitrato secondo le modalità e le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'Arbitro quando accetta l'incarico.
3. L'Arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

ART. 13 – VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dal Comitato Tecnico che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.

ALLEGATO "E"

MODELLI DI CONVENZIONE ARBITRALI

Le convenzioni arbitrali - clausole compromissorie e compromessi arbitrali sotto indicate costituiscono alcuni modelli di base, utilizzabili per deferire una controversia ad un arbitrato amministrato. Gli operatori – professionisti, imprese, utenti - possono contattare il Servizio di Arbitrato di Crotone per avere assistenza nella fase di tali clausole.

CLAUSOLA PER ARBITRO UNICO

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone. L'organo Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento e deciderà secondo diritto/equità (*) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

() Riportare la dizione che interessa.*

CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone. L'Arbitro/il Collegio Arbitrale sarà composto da un Collegio di tre Arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due Arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Comitato Tecnico del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone. Il terzo arbitro, comunque sia nominato, deve essere scelto dall'albo degli Arbitri da questa tenuto. L'Arbitro/il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità (*) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

() Riportare la dizione che interessa.*

CLAUSOLA ARBITRALE PER ARBITRO UNICO/COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o collegata allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta secondo la procedura prevista dal Regolamento del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone. L'Arbitro unico/il Collegio Arbitrale (*) deciderà /decideranno in via rituale/irritale (*) secondo diritto/equità (*) nel rispetto del Regolamento del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone, che le parti dichiarano contestualmente di conoscere ed accettare, e delle norme del Codice di procedura civile.

() Riportare la dizione che interessa.*

CLAUSOLA PER ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone. L'Arbitro/il Collegio Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un Arbitro unico/tre Arbitri (*) nominato/i (*) secondo il Regolamento del Servizio di Arbitrato. L'Arbitro/il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità (*) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

() Riportare la dizione che interessa.*

CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA

(1° prototipo - arbitrato rituale e secondo diritto)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. L'Arbitro/il Collegio Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico/tre Arbitri (*), nominato/i (*) dal Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone.

L'arbitrato sarà rituale ed l'Arbitro/il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.

() Riportare la dizione che interessa.*

CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA

(2° prototipo)

Le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, in relazione ad interessi relativi alla loro qualità di soci connesse all'interpretazione e all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri/Arbitro unico (1), che deciderà in via rituale/irrituale (1) e secondo diritto /equità (2). Detto organo arbitrale sarà costituito ed agirà secondo il Regolamento del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone che i soggetti dichiarano di conoscere ed accettare e nel rispetto delle disposizioni in materia di arbitrato societario del D.Lgs. n. 5/2003.

(1) Riportare la dizione che interessa.

(2) Per la scelta si tenga conto di quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs n. 5/2003

CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA

(2° prototipo)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. L'Arbitro/il Collegio Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico/tre Arbitri (*), nominato/i (*).

L'arbitrato sarà rituale ed l'Arbitro/il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità (*) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile

(*) *Riportare la dizione che interessa.*

COMPROMESSO ARBITRALE (da stipulare nel caso di lite già insorta)

(1° prototipo)

I sottoscritti _____ e _____ (indicare le esatte generalità compresa la residenza e/o sede legale)

premessi che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto *(indicare con precisione l'oggetto della controversia)*

convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone, che dichiarano di conoscere ed accettare. La controversia verrà risolta da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri/Arbitro unico (*) nominati/o (*) in conformità a tale Regolamento e che deciderà in via rituale/irrituale (*) secondo diritto/equità (*).

Data e Luogo _____

Firma

Firma

(*) *Riportare la dizione che interessa.*

COMPROMESSO ARBITRALE (da stipulare nel caso di lite già insorta)

(2° prototipo)

Fra i sottoscritti A e B (*indicare nome cognome , luogo e data di nascita*) con riferimento all'accordo stipulato in data _____avente ad oggetto_____ (*indicare con precisione l'oggetto della controversia*) è insorta controversia relativa alle seguenti questioni

Le parti intendono deferire la risoluzione della controversia sopra indicata ad un Arbitro /Collegio Arbitrale composto da tre membri nominato secondo le procedure previste dal Regolamento del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone, che dichiarano di conoscere ed accettare. L'Arbitro/il Collegio Arbitrale (*) giudicherà in via rituale/irritale (*) e secondo diritto/equità (*) in conformità al Regolamento di procedura del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Crotone e nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile.

(*) *Riportare la dizione che interessa.*

N. B.

Le parti possono aggiungere alle clausole che precedono il seguente comma:

Nell'ipotesi di impugnazione del lodo e dichiarazione di nullità per le ipotesi previste dall'art. 829 c.p.c. commi primo numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto e quinto, le parti stabiliscono che la Corte d'appello non decida nel merito e demandano la decisione all'Arbitro/Collegio arbitrale.